

IL CASO “ACQUE PRECONFEZIONATE SOMMINISTRATE IN ESERCIZI PUBBLICI”

CRONISTORIA

- **13 dicembre 2001:** con la pubblicazione in G.U. del decreto 3 dicembre 2001, sulla “Commercializzazione delle acque minerali naturali negli esercizi pubblici”, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle attività produttive, stabiliva che “negli esercizi pubblici l’acqua minerale naturale originariamente preconfezionata deve essere venduta al consumatore in confezione integra o previa apertura della confezione al momento della consumazione”. Ciò “*considerato che è contraria alle norme vigenti e sanzionabile sotto il profilo amministrativo la prassi invalsa negli esercizi pubblici di offrire ai consumatori acqua minerale naturale prelevata da confezioni non integre, esponendo l’acqua minerale a rischi di contaminazione e di perdita di caratteristiche intrinseche a seguito della distruzione del confezionamento e rendendo problematico l’accesso del consumatore all’informazione recata dall’etichetta*”.
- **15 febbraio 2002:** l’efficacia del decreto è sospesa dal D.M. 8 febbraio 2002, “considerate le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni del suddetto decreto segnalate dalle associazioni di categoria” ed “il rischio di aggravamento del carico ambientale conseguente all’aumento dei contenitori da smaltire, rappresentato dalle medesime associazioni”;
- **5 aprile 2005:** viene pubblicato il **decreto del Ministero delle attività produttive del 24 marzo 2005**, in materia di “Gamme delle acque minerali naturali (1) e delle acque di sorgente (2) destinate alla somministrazione”. Il provvedimento modifica, decorsi 90 giorni dall’entrata in vigore, il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE, aggiungendo, all’allegato I, la voce «**2.2. - Acque minerali naturali e acque di sorgente destinate alla somministrazione in contenitori di quantità non superiore a 500 ml: 125 - 250 - 330 - 500.**». La *ratio*, descritta nelle premesse al decreto, è “*la necessità di prescrivere un sistema di gamme per le acque minerali naturali e le acque di sorgente, in relazione alle esigenze della produzione, del mercato e di tutela del consumatore*”.
- Dal **19 luglio 2005**, dunque, i produttori delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente destinate alla somministrazione dovranno preconfezionare il proprio prodotto, qualora destinatari siano, appunto, gli esercizi di somministrazione (ristoranti, bar, ecc.), se in contenitori di capacità non superiore a 500 ml, in confezioni da 125, 250, 330, 500 ml.
- **9 aprile 2005:** gli organi di stampa nazionali diffondono la notizia che da luglio sarà obbligatorio somministrare agli avventori dei pubblici esercizi esclusivamente acqua preconfezionata.

- (1) Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, eventualmente, per taluni loro effetti (D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 105).
- (2) Il termine «acqua di sorgente» è riservato alle acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate (D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339).

IL NOSTRO PUNTO DI VISTA

- Il DPR n. 319/80, sulle gamme merceologiche, si applica (art. 1) “agli imballaggi di prodotti destinati alla vendita al consumatore finale”. Errato dunque ed, al limite, illegittimo appare il riferimento fatto al punto 2.2. dell’allegato I, come modificato dal DM 24 marzo 2005, alle acque destinate alla somministrazione. Per somministrazione, si ricorda, deve intendersi, ai sensi dell’art. 1 della legge n 287/91, la “vendita per il consumo sul posto” di un alimento o di una bevanda.
- Comunque sia, nessun provvedimento obbliga i titolari dei pubblici esercizi a “cedere per il consumo sul posto” esclusivamente acque preconfezionate, aperte al momento della richiesta; e, d’altra parte, il decreto che prevedeva espressamente detto obbligo, come si è visto, è stato sospeso per esigenze condivise dai Ministeri delle attività produttive e della salute.
- Gli esercizi pubblici, in ogni caso, hanno facoltà di vendere per asporto le bevande, dunque ben possono rifornirsi, per la vendita, di confezioni di acqua minerale o di sorgente nelle gamme indicate dal nuovo decreto.
- Qualora, poi, le esigenze di tutela del consumatore fossero quelle legate alla salute, sarebbe stato logico attendersi un provvedimento quanto meno concertato con il competente Dicastero.
- Purtroppo (per la mancanza di chiarezza), un’agenzia ADNKRONOS del 10 aprile fa conoscere il parere del Ministero delle attività produttive, apparentemente in contrasto con le nostre considerazioni. Il Direttore generale “per lo sviluppo produttivo e la competitività” afferma che quella presa “è una misura a tutela della salute dei consumatori e per evitare truffe”. Il Ministero, pare, preciserebbe altresì che “i bar possono continuare a servire l’acqua semplice dal rubinetto”, mentre, quando il cliente chiede un bicchiere d’acqua minerale, “il gestore dovrà servirla in bottiglietta, aprendola davanti a lui”.

In definitiva, la posizione espressa, peraltro informalmente, da esponenti del MAP sembra andare ben oltre i contenuti del decreto del 24 marzo 2005, che, al di là dei profili di legittimità, tutti da verificare, si caratterizza per essere un provvedimento rivolto all’industria, la quale, quando intenda produrre acque confezionate da destinare agli esercizi di somministrazione, lo farà con le modalità e nelle gamme indicate.

I titolari di bar e pubblici esercizi continueranno, in attesa di diverse determinazioni ufficiali, e comunque tranquillamente fino al 19 luglio 2005, a servire l’acqua di sorgente o minerale preconfezionata con le modalità consuete.

Si ricorda, infine, che, come evidenziato dallo stesso Ministero delle attività produttive in un completo “*Dossier*” sulle acque minerali naturali edito nell’aprile 2004, “le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare sul contenitore, ove trattate, la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata di anidride carbonica. Ciò significa, ad esempio, che i ristoranti possono somministrare ai clienti acqua di rubinetto trattata (con filtri e scaraffata), ma sulla caraffa dovranno essere riportate le indicazioni suddette (D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181, art. 13, comma 5).